



COMUNE DI SINALUNGA

Provincia di Siena

AREA FUNZIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
IN QUALITA' DI
AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI V.A.S.
artt. 4 e 12 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

*Progetto di Riqualificazione area urbana per la realizzazione di collegamento pedonale
pubblico tra via Paganini e viale Trieste*

Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.34 della L.R. 65/2014

Provvedimento Motivato

ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i.

“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”

Luigi...
...



Verbale n. 1/2018 - seduta del 12 febbraio 2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 del mese di febbraio, presso il Comune di Sinalunga (Si), in Piazza Garibaldi n. 34, si è riunita la Commissione Comunale per il Paesaggio in qualità di Autorità Competente in materia di VAS in applicazione della LRT n. 10/2010, nominata con Deliberazione G.C. n. 111 del 29.06.2015, così composta:

- Dott. Andrea Siveri - architetto
- Dott. Gianni Lorenzoni - geologo
- Dott. Mauro Mugnai - agronomo

Sono inoltre presenti:

- Arch. Raffaele Lepore - Responsabile Area Governo del Territorio
- Geom. Roberta Cresti - Istruttore Direttivo Area Governo del Territorio con funzioni di segretario verbalizzante
- Geom. Dorianio Graziani - Istruttore direttivo Area Tecnica

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Vista la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014.", che ha introdotto forme di semplificazione resesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale.

Visto l'art. 5, comma 3 ter, della LRT 10/2010 che testualmente recita: "*Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.*";

Atteso che con nota prot. n. 2223 del 01.02.2018, il Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento inerente il progetto di **Riqualificazione area urbana per la realizzazione di collegamento pedonale pubblico tra via Paganini e viale Trieste in Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.34 della L.R. 65/2014**, ha trasmesso all'autorità competente la relazione motivata redatta ai sensi della richiamata disposizione;

Sentita l'illustrazione del progetto da parte del Geom. Dorianio Graziani - Istruttore direttivo Area Tecnica;


Esaminati il contenuto della proposta di variante e la relazione motivata prodotta dal Responsabile del Procedimento dai quali emerge che:

- la proposta di variante interessa un'area di dimensioni estremamente ridotte (mq 934) per la quale si propone la trasformazione da "tessuti consolidati prevalentemente residenziali" a "verde pubblico"
- la proposta di variante pertanto non incide sul dimensionamento del Regolamento Urbanistico ed aumenta la dotazione di standards urbanistici dello stesso;
- la proposta di variante non produce nuovi impatti sull'ambiente rispetto alla precedente previsione urbanistica e non comporta modifica alla disciplina di piano già sottoposto a VAS;
- la proposta di variante non determina cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità di cui agli strumenti urbanistici vigenti;
- la proposta di variante non comporta impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e si ritiene coerente con gli obiettivi specifici della Invariante III del PIT a valenza di piano paesaggistico approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



marzo 2015 in quanto l'individuazione di una superficie da destinare ad una nuova area a Verde Pubblico può contribuire alla realizzazione di una nuova centralità urbana e alla dotazione di servizi di interesse pubblico;

Ritenuto che i suddetti contenuti costituiscano motivazione adeguata ai fini dell'esclusione della proposta di variante dal procedimento di VAS;

**LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
IN QUALITA' DI AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI VAS**

Per le motivazioni sopra riferite, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i.

esprime il seguente provvedimento motivato

di **ESCLUSIONE** della proposta di variante di cui trattasi, **dalla procedura di VAS** di cui agli articoli da 23 a 28 della stessa l.r. 10/2010.

Letto, approvato e sottoscritto in n. 1 originale

La Commissione

- **Dott. Andrea Siveri - architetto** _____

- **Dott. Gianni Lorenzoni - geologo** _____

- **Dott. Mauro Mugnai - agronomo** _____

Il Segretario Verbalizzante

Geom. Roberta Cresti - Istruttore Direttivo Area Governo del Territorio _____

Il Responsabile dell'Area Governo del Territorio

Arch. Raffaele Lepore _____

